



SENT. 127/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Fulvio Maria	LONGAVITA	Presidente
Rossella	SCERBO	Consigliere
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Erika	GUERRI	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sugli appelli n. **55141** del registro generale, promossi da:

- **Caterina Galdiero**, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Saporito, domiciliata in Roma, via Cosseria, n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi,

contro

- **Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*; **Procura generale della Corte dei conti** in persona del Procuratore generale *pro tempore*;

avverso

la sentenza n.110/2019 della Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna, pubblicata il 15 luglio 2019.

Nella pubblica udienza del 20 aprile 2021, con l'assistenza del segretario, sig.ra Lucia Bianco, uditi il relatore, Consigliere Domenico Guzzi, l'avv. Guglielmo Saporito per l'appellante e il Vice Procuratore generale, dott.ssa Sabrina D'Alesio.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 18 ottobre 2018, la sig.ra Caterina Galdiero è stata convenuta in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna, al fine di essere condannata al pagamento di euro 24.621,67 in favore del Ministero della Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

L'azione di responsabilità aveva tratto origine dall'esito di un'ispezione ministeriale, condotta dal 20 settembre 2016 e 5 ottobre 2016, sull'Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti – UNEP - del Tribunale di Reggio Emilia, presso il quale la sig.ra Galdiero ricopriva il ruolo di ufficiale giudiziario dirigente.

Era stato in particolare accertato che negli anni compresi tra il 2011 e il 2016, l'Ufficio aveva pagato n. 7 fatture di uno studio professionale per la consulenza in campo commerciale e fiscale, al quale la convenuta aveva conferito incarico per l'inoltro telematico all'Inps delle denunce analitiche mensili (DMA) e per la predisposizione, il controllo e la successiva presentazione dell'annuale dichiarazione dei redditi sull'apposito mod. 770.

Secondo il requirente, a tali adempimenti si sarebbe dovuto provvedere all'interno dell'Ufficio, trattandosi di attività tipiche del sostituto d'imposta, le cui funzioni avrebbero dovuto essere svolte dal dirigente del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, d.P.R. n. 1229/1959, di tal che le spese

sostenute per il pagamento dei compensi professionali fatturati dal consulente esterno con risorse proprie del fondo spese per ufficio, sarebbero state causa di danno erariale interamente ascrivibile alla condotta gravemente colposa della sig.ra Galdiero.

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione territoriale ha preliminarmente respinto l'eccezione di prescrizione e, rideterminato il danno con l'inclusione della ritenuta d'acconto del 20% sui compensi fatturati, lo ha ridotto di una percentuale pari al 20%, per poi porlo a carico della convenuta nel complessivo importo di euro 24.621,67.

Avverso tale pronuncia l'interessata ha proposto appello, deducendo il seguente motivo di gravame:

- *“violazione dell'art. 1 L. 14 gennaio 1994, n. 20 (responsabilità del pubblico dipendente), in relazione all'art. 48 DPR 1229/1959 (dirigenza dell'UNEP), all'art. 146 del medesimo DPR (fondo spese di ufficio) ed alle note e circolari che regolano l'organizzazione degli UNEP (Min.Giustizia 5/1081/03/ del 31.12.2001, prot. 6/611/035/CA del 29/4/05; 5/1081/03 del 31/12/2001; Dipart. Organizz. giudiziaria VI - DOG/56/03-01/2014 CA in tema di "spese di ufficio"; Diparti. VI/6/1374/03/1/SG del 25/9/2007; nonché del Ministero Finanze indirizzata al Ministero Giustizia rispondendo alla nota 1809/CD/1023 del 27.2.2002, sulle spese per forniture a uffici giudiziari; Violazione dell'art. 17 co.30 D.L. 1.7.2009 n. 78 (sui contratti di lavoro autonomo ad esperti di comprovata specializzazione), degli artt. 6 e 6 bis D.Lgs. 165/2001 (sull'acquisto sul mercato di servizi, per ottenere economie di gestione); violazione*

del principio di possibile esternalizzazione delle attività, con esclusione delle sole funzioni fondamentali (per i Comuni, individuate dall'art. 14 co.2 D.L. 78/2010). Difetto di motivazione, travisamento dei fatti. Violazione del principio di buon andamento (97 Cost.) anche in relazione agli artt. 1 co.466 L. 296/2006 e 2 co. 197 L. 191/2009”.

Il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare che l'appellante, seppur responsabile dell'UNEP, non era tuttavia un dirigente di ruolo.

La sua posizione sarebbe stata perciò esente da responsabilità in relazione alle spese di cui trattasi, anche perché, in ogni caso, il presidente del Tribunale di Reggio Emilia sarebbe stato a conoscenza degli incarichi, “*di qui la responsabilità [n.d.r., del] solo vertice dell'ufficio, per colpa propria e per culpa in vigilando*”. D'altro canto,

la sfera delle mansioni proprie della qualifica ricoperta non avrebbe incluso la “*complessa gestione del calcolo delle quote previdenziali e fiscali*”: attività che, a dire dell'appellante, avrebbe richiesto un

notevole dispendio di tempo e di risorse umane non a disposizione dell'Ufficio. Sarebbe, pertanto, erronea la sentenza impugnata nella

parte in cui ha confuso “*tra l'espressione «dirigente», contenuta nella legge sugli ufficiali giudiziari (art. 48 DPR 1229/1959), e l'identica espressione contenuta nelle norme sulla dirigenza statale del D.P.R.*

748/1972 (con corollario di oneri e vantaggi economici ben più ampio)”. Il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, errato nel ritenere

la “*commistione tra le figure di sostituto d'imposta e [n.d.r., di] responsabile dei calcoli e della previdenza del personale UNEP*” e nel

considerare che fossero a disposizione del servizio idonei supporti

informatici per la trasmissione dei dati, giacché una cosa è l'informatizzazione del procedimento per l'inoltro gli enti previdenziali ed al fisco dei flussi fiscali e contributivi riguardanti la massa delle retribuzioni gestite dall'UNEP, altro è il lavoro propedeutico a tale adempimento, per il quale non sarebbe stata in uso alcuna dotazione. Quanto all'impiego del fondo spese per il pagamento delle fatture, l'appellante ne ha rivendicato la correttezza, trattandosi di risorse utilizzabili anche per *“riequilibrare il gravoso compito di responsabile fiscale e previdenziale dell'Ufficiale UNEP”*, *“in coerenza all'impronta privatistica del lavoro UNEP”* e in conformità all'art. 146 del d.P.R. n. 1229/1959. Riguardo, poi, ai compensi corrisposti per le prestazioni professionali contestate, l'appellante ha escluso anche sotto questo profilo qualsiasi connotazione dannosa, giacché le cifre fatturate sarebbero state tutte perfettamente in linea con le tariffe professionali applicabili in considerazione del volume degli emolumenti da dichiarare ai fini fiscali, come peraltro dimostrato dall'assenza di contestazioni sul punto.

In conclusione, la sig.ra Galdiero ha chiesto, in via istruttoria, l'acquisizione di informazioni: a) sull'utilizzabilità di sussidi tecnici idonei all'attività di interpretazione, verifica e trasmissione degli elementi "DMA" (dichiarazione mensile), nonché di elaborazione dei dati fiscali occorrenti per la dichiarazione dei redditi; b) sul fatto se l'esternalizzazione di tali adempimenti fosse una pratica in uso presso altri servizi UNEP.

In via preliminare, l'appellante ha riproposto l'eccezione di prescrizione per le spese anteriori a cinque anni dall'atto di costituzione in mora, intervenuta

con nota prot. 13/2017 del 9.1.2017 del presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Nel merito ha chiesto, in via principale, il proscioglimento da ogni contestazione di danno; in via subordinata, la valutazione dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione, nonché la rideterminazione del danno con l'esclusione delle somme riferite alla ritenuta d'acconto; infine, ha invocato l'esercizio del potere riduttivo sul danno eventualmente addebitabile.

Con brevi note d'udienza depositate l'11 marzo 2021, la sig.ra Galdiero ha insistito sui motivi di gravame, chiedendone l'accoglimento.

Con atto depositato il 29 marzo 2021, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni per contestare, con diffusa ed articolata argomentazione, l'atto d'appello e chiederne la reiezione.

In udienza, le parti hanno argomentato sulle ragioni dei rispettivi atti, confermandone le conclusioni.

All'esito del dibattimento, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello in esame mira alla riforma della sentenza che ha statuito la responsabilità erariale del dirigente l'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il Tribunale di Reggio Emilia, in relazione al danno derivante dal conferimento di incarico professionale a consulente esterno.

L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Come evidenziato in narrativa, l'appellante ha dedotto un unico, articolato motivo di gravame, lamentando in sintesi: a) la carenza di legittimazione passiva dell'incolpato e l'inesistenza del nesso causale tra la condotta e il

presunto danno; b) la sostanziale impossibilità di svolgere all'interno dell'Ufficio le attività contestate; c) l'insussistenza di qualsiasi connotazione gravemente colposa nella condotta osservata.

Quanto al primo profilo di impugnazione, la sig.ra Galdiero ha osservato che, nonostante la definizione di "*ufficiale giudiziario dirigente*" riservata dall'art. 48 del d.P.R. n. 1229/1959 al profilo professionale, lo *status* che la stessa ricopriva all'interno dell'organizzazione giudiziaria non era, però, in alcun modo riconducibile alla posizione del dirigente di ruolo, sia perché privo del trattamento retributivo previsto per tale qualifica, sia, soprattutto, perché sguarnito di funzioni aventi rilevanza esterna all'Ufficio, prerogativa, invece, propria del presidente del Tribunale.

Trattasi di una impostazione priva di fondamento.

In proposito, deve in primo luogo osservarsi che l'UNEP costituisce un nucleo operativo, a struttura burocratica, da qualificarsi come vero e proprio ufficio del Ministero della Giustizia (cfr. in tali sensi Cass., Sez. Un., 11 novembre 1975 n. 3780 cit.), la cui gestione è istituzionalmente affidata ad un funzionario che, collocandosi in una posizione di primarietà, ne è il titolare ed a cui sono devolute specifiche funzioni, tra le quali quella relativa alla amministrazione e ripartizione tra i componenti dell'ufficio stesso dei proventi (cfr.: d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 122 e art. 123, come sostituito dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14, art. 2) e delle indennità di trasferta (cfr. in materia di spese di spedizione, diritti nonché di indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, da ultimo, il titolo 2 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Corte di cassazione, sent. n. 16895 del 25 luglio 2006).

In tale posizione, alla figura del responsabile indubbiamente compete un'attività di direzione, di coordinamento e disciplina dei servizi gravanti sull'UNEP, da svolgere nella posizione giuridica ed economica propria del funzionario direttivo dipendente da un'amministrazione dello Stato (Corte di cassazione n. 13718 del 14 giugno 2006).

Così delineata la figura dell'ufficiale giudiziario "*dirigente*" UNEP, il Collegio, pur convenendo con l'appellante sul fatto che il *nomen* riportato nella normativa di settore non implica la posizione e le funzioni proprie del dirigente di ruolo, deve nondimeno osservare che rientrano nel profilo professionale compiti di direzione dell'ufficio, siccome espressione della potestà di poterli svolgere con autonomia decisionale, tanto nel coordinamento delle risorse umane, quanto nella gestione delle dotazioni economiche confluenti nel fondo alimentato dai proventi dei diritti di notificazione riscossi a cagione del servizio erogato (cfr.: Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1975 n. 3311 cit.).

A tale autonomia gestionale non può, dunque, che corrispondere l'assunzione di responsabilità per ogni atto o provvedimento assunto in deroga ai doveri da rispettare nell'esercizio della funzione e che si riveli dannoso per l'integrità patrimoniale dell'amministrazione giudiziaria.

Alla stregua di tali considerazioni deve, conseguentemente, disattendersi la prospettazione di parte appellante volta a far valere una concorrente responsabilità del presidente del Tribunale di Reggio Emilia, figura posta sì a capo della sede giudiziaria presso la quale la sig.ra Galdiero svolgeva servizio, ma senza vantare alcuna potestà di ingerenza sul merito scelte gestionali dalla stessa assunte nella direzione dell'UNEP.

Sotto il profilo in esame, la decisione del giudice di prime cure deve, pertanto, ritenersi scevra da censure.

A non diverse conclusioni occorre pervenire riguardo alla qualificazione della condotta contestata in termini di colpa grave.

Al riguardo, deve in primo luogo considerarsi che da parte della stessa appellante si ammette che la figura dell'ufficiale giudiziario dirigente avesse anche il compito di svolgere le funzioni proprie de sostituto d'imposta, per cui il problema è di accertare se, nello specifico, le spese sostenute dall'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti durante gli anni 2011-2016 per il pagamento delle prestazioni consulenziali svolte da uno studio commerciale e fiscale fossero valutabili, o meno, in termini di danno erariale.

In proposito si deve osservare che la materia del conferimento di incarichi di consulenza all'esterno dell'amministrazione pubblica trova disciplina generale nell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella formulazione *ratione temporis* applicabile dopo le numerose innovazioni da ultimo introdotte con la legge n. 228 del 2012 e con il n. 101 del 2013, convertito con modificazioni con legge n. 125 del 2013.

La prima delle suddette norme ha previsto i presupposti di legittimità per il conferimento all'esterno di attività che altrimenti dovrebbero essere espletate all'interno dei vari uffici e la giurisprudenza contabile, in particolare quella delle Sezioni centrali d'appello (cfr. ex plurimis Sezione II[^], sent. n. 625 del 2018; idem, n. 327 del 2019; Sezione I[^], sent. n. 181 del 2019; Sezione III[^], sent. n. 94 del 2017), si è espressa nel senso che detta disciplina si inserisce in un contesto nel quale le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di personale interno, essendo

questa la regola cardine attraverso cui trova espressione il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa anche, e soprattutto, sotto il profilo della sua economicità.

In tale contesto, gli incarichi di consulenza a soggetti esterni possono sì rappresentare un'opzione operativa percorribile, ma a condizione che ricorrano specifiche situazioni, quali la carenza organica, accertata attraverso una reale ricognizione delle professionalità in servizio, che impedisca, o renda oggettivamente difficoltoso, l'esercizio di una determinata funzione; la complessità dei problemi da risolvere, che richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno; l'indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico e la sua durata; la proporzione fra il compenso corrisposto al soggetto incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

Tali condizioni, che per la giurisprudenza citata costituiscono altrettanti requisiti di legittimità, non solo devono coesistere, ma devono anche essere logicamente esplicitati nel provvedimento amministrativo di conferimento, in quanto indefettibilmente concorrenti a costituirne il supporto motivazionale.

Infatti, pur con l'ovvia considerazione che un profilo di illegittimità formale non possa di per sé costituire fonte di danno erariale, si deve osservare, soprattutto in una materia quale quella in esame, in cui la condotta risulta delineata da ristretti ambiti normativi, che l'assenza di questo o quel presupposto di legittimità del provvedimento d'incarico appare chiaramente sintomatica di un comportamento contrario, o quantomeno non in linea, con il modello legale della corretta gestione amministrativa (Sezione Terza d'appello, sent. n. 347/2018).

In aggiunta, occorre considerare con specifico riferimento al settore per cui è causa, che l'art. 1 del d.P.R. n. 1229 del 1959 cit. ha espressamente sancito il divieto di assumere personale privato negli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

Con tali precisazioni, il Collegio ritiene che per la fattispecie in esame non possa escludersi l'illegittimità dell'incarico, in quanto le prestazioni conferite all'esterno erano senz'altro riconducibili, sul piano funzionale, tra le competenze del servizio e, segnatamente, dell'ufficiale giudiziario dirigente quale sostituto d'imposta ed erano, inoltre, sostenibili all'interno del servizio o, come di qui a poco si andrà a dire, attraverso modalità che non avrebbero esposto l'amministrazione a spese.

Dalle fatture allegate alla ispezione ministeriale in atti, emerge come la prestazione espletata dal consulente esterno si fosse concretizzata nel *"controllo e nell'invio del mod. 770"* per ciascuno degli anni d'imposta considerato ai fini del danno (con l'unica eccezione del mod. 770/2009, per il quale vi è stata anche l' *"elaborazione"*), segno del fatto che l'attività propedeutica, di calcolo e di predisposizione della dichiarazione dei redditi era stata svolta all'interno dell'UNEP e di come, in definitiva, la decisione di avvalersi di una professionalità esterna fosse stata assunta al fine del controllo dei modelli di dichiarazione per il successivo inoltro all'Agenzia delle entrate, unitamente all'invio della denuncia analitica mensile del volume contributivo all'INPS: attività che, però, come puntualizzato dalle circolari del Ministero della Giustizia n. 5/1081/03-1 del 31 dicembre 2001 e n. 6/611/035/CA del 29 aprile 2005, avrebbe potuto essere svolta con l'ausilio della *"cancelleria dell'ufficio giudiziario di appartenenza"* o della *"competente direzione"*

provinciale INPDAP [n.d.r., ora INPS]” ed in “estremo subordine dai CAAF

locali”, ma non anche da commercialisti esterni, il ricorso ai quali sarebbe

stato sì possibile facendo ricorso al *“fondo spese per ufficio solo ed*

esclusivamente per la quota relativa alla trasmissione della DMA [n.d.r.,

denuncia analitica mensile]”, ma a condizione che il servizio fosse risultato

sprovvisto del supporto informatizzato per il collegamento telematico con gli

uffici fiscali e previdenziali; supporto di cui, però, l'UNPEP di Reggio Emilia

era dotato, stando a quanto accertato dall'ispettore ministeriale.

Devono, pertanto, respingersi i profili di gravame concernenti la complessità

tecnica degli adempimenti fiscali e contributivi, come pure quello riguardante

la mancanza o la non adeguatezza della dotazione telematica.

La spesa per il pagamento delle fatture elencate nell'accertamento ispettivo

del 3 ottobre 2016 è da considerarsi, dunque, dannosa, a nulla potendo rilevare

il fatto che i compensi fossero stati quantificati in conformità alle tariffe

vigenti, giacché la contestazione erariale non verte sul fatto che l'Ufficio abbia

corrisposto più di quanto sarebbe stato lecito pagare in base alla qualificazione

professionale dell'incaricato esterno e in relazione all'ordine professionale di

appartenenza, ma sul fatto di essere stata conferita all'esterno

dell'amministrazione un'attività dell'ufficio in assenza delle condizioni di

legge per poterlo fare.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni non può, quindi, trovare

accoglimento né la domanda di ottenere la rideterminazione del danno con la

detrazione degli importi corrispondenti alla ritenuta d'acconto, giacché, come

condivisibilmente evidenziato nella sentenza impugnata, trattasi di un esborso

conseguente all'incarico illegittimamente conferito, né la domanda di ottenere

una diminuzione del *quantum* risarcibile in considerazione dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione, in quanto, *“in presenza di provvedimenti contrari ai doveri di servizio e alla luce dell'importanza che il rispetto di determinate regole di condotta viene ad assumere nell'ottica del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa, nessuna utilità può essere tendenzialmente riconosciuta alla spendita di denaro pubblico per l'illegittimo conferimento di incarichi a personale esterno alla pubblica amministrazione”* (Sezione II[^] centr. app., sent. n. 67 del 26 gennaio 2021).

Devono, *a fortiori*, disattendersi le richieste di un approfondimento istruttorio presso altre sedi giudiziarie onde accertare se il conferimento all'esterno di tali attività costituisca una prassi, giacché, quand'anche ciò fosse verificabile, appare evidente che la responsabilità erariale accertata in relazione ad un caso concreto non possa *ex se* trovare esimente nel fatto che la stessa condotta abbia avuto luogo in altri contesti, ciò sia perché le connotazioni fattuali di una fattispecie ne rendono oltre modo difficile la sovrapposibilità ad un'altra apparentemente simile, sia perché si tratterebbe, comunque, di una prassi illegittima siccome non in linea con i canoni normativi vigenti in materia.

Come riportato in premessa, l'appellante ha, tuttavia, contestato la sentenza impugnata in punto di prescrizione riguardo alle spese antecedenti la data del 9 gennaio 2012, ovvero cinque anni prima della costituzione in mora effettuata dal presidente del Tribunale di Reggio Emilia con nota del 9 gennaio 2017.

La censura è fondata.

Il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di prescrizione sul presupposto che non vi fosse certezza sugli “esborsi” anteriori a detta data, per cui ha opinato nel senso che non sarebbe stato *“possibile dichiarare l'intervenuta*

prescrizione” prima del 9 gennaio 2012.

SENT. 127/2021

Dall’esame della documentazione in atti, segnatamente dalla relazione ispettiva ministeriale e dalle fatture dello studio professionale alla stessa allegata, emerge che la fattura n. 24 del 25 marzo 2011, pari ad euro 3.731,98, è stata pagata il 7 aprile 2011, come da annotazione, peraltro siglata, chiaramente evidente sul frontespizio della stessa.

Trattandosi di un esborso antecedente al quinquennio di prescrizione, la quota di danno ad essa corrispondente avrebbe dovuto essere esclusa dal *quantum* risarcibile. Ciò non è avvenuto nel primo grado di giudizio e, per l’effetto, occorre porvi rimedio con la rideterminazione del danno addebitabile in complessivi euro 20.889,69 (euro 24.621,67- euro 3.731,98).

Alla stregua delle sopra esposte considerazioni e della declaratoria di prescrizione per la spesa dannosa anteriore al 9 gennaio, 2012, l’appello deve essere parzialmente accolto nei termini sopra evidenziati, con spese da porsi a carico dell’appellante, giacché comunque soccombente rispetto alla domanda di proscioglimento dalla responsabilità erariale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, in riforma dell’impugnata sentenza condanna la sig.ra Galdiero Caterina al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro 20.889,69, oltre alle somme accessorie da calcolarsi secondo le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, che sul punto si conferma.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado, che sino alla pubblicazione della presente sentenza liquida in euro 96,00

(NOVANTASEI/00).

SENT. 127/2021

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2021.

L'Estensore

Il Presidente

Domenico Guzzi

Fulvio Maria Longavita

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il

4 MAG. 2021

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Rago

f.to digitalmente